

ATTO N. DD 5677 DEL 05/11/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 240

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: COMUNE DI LOCANA – VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il Comune di Locana la <u>strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 11-4647 del 01/10/2012 e modificato con la Variante parziale n° 1;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n° 33 del 27/7/2021, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n.2 al PRGC ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. 4149 del 23/9/2021 e pervenuto alla Città Metropolitana di Torino in data 24/9/2021 prot. 99923 per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal comma 7 del citato articolo; (*Prat. n. VP-023/2021*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.405 abitanti al 1971, 2.186 abitanti al 1981, 1.983 abitanti al 1991, 1.804 abitanti al 2001 e 1.601 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma una marcata diminuzione demografica nell'ultimo decennio:
- superficie territoriale: 13.251 *ha* di montagna, dei quali, 261 *ha* presentano pendenze inferiori ai 5%, 913 *ha* con pendenze comprese tra i 5% e i 20% e 12.077 *ha* presentano pendenze superiori a 25%; per quanto attiene l'agricolture e le foreste si evidenziano 5.260 *ha*, di aree boscate pari a circa il **40%** del territorio comunale:
- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale delle "Valli Orco e Soana", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ricompreso nella zona omogenea 8 "Canavese Occidentale" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è individuato dal PTC2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";



- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) è Soggetto responsabile;
- infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - è attraversato dalla S.P. n. 460 del Gran Paradiso;
 - è interessato dalla variante di Frera, sulla S.P. n. 460 che prevede in Località Frera-Formolosa, una nuova tratta stradale con adeguamento di un tratto della S.P. n. 460;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - o è interessato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi del ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Torrente Balma, Torrente Boggio, Torrente Cambrelle, Torrente Chireuni, Torrente Orco e Rio dell'Agnel, Rio Aalanao, Rio Pianetti, Torrente Eugio, Torrente Piantonetto e di Telessio;
 - o in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi dagli Enti coinvolti (D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244), vengono evidenziati: n. 36 frane puntuali, 1.989 ettari interessati da frane areali, 179 ettari interessati da conoidi, 17,5 km di dissesti lineari e 230 ettari di dissesti areali;
 - o il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, evidenzia nel territorio: 39 ettari da aree RME (Rischio idrogeologico molto elevato), 62 km di valanghe lineari, 907 ettari di valanghe areali e 828 ettari di zone pericolose;
 - o ai sensi della Legge n. 445 del 09/07/1908 vengono segnalate le seguenti Località da trasferire o consolidare: Bertodasco trasferire; Capoluogo (Vigna) consolidare; Gascheria consolidare; Grumel trasferire; Rosone trasferire;
- tutela ambientale:
 - o una consistente porzione del territorio 6.331 ettari è inserita nel SIC IT 120100 e nell'Area Protetta Nazionale Istituita: "Parco Nazionale del Gran Paradiso";
 - le sponde del Torrente Orco sono interessate da 243 ettari di fasce perifluviali, 20 ettari da Corridoi di connessione ecologica e 264 ettari di aree di particolare pregio paesaggistico (Buffer zones) ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

dato atto che il Comune di Locana è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 27/7/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 2, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato all'adeguamento del PRGC alle aree sciabili e di sviluppo montano;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica



(VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Organo Tecnico Comunale ha emesso con nota del 31.01.2019 "parere di esclusione della Variante Parziale n.2 dalla Valutazione Ambientale Strategica,";

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 33 del 27/7/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 2 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/11/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di



conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. che, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Locana, adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 27/7/2021, presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, mentre la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di



<u>livello comunale</u> vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*". I contenuti di incompatibilità emergono per le motivazioni di seguito esposte:

la ridefinizione della perimetrazione delle aree boscate "limitatamente all'intorno dell'area sciabile e di sviluppo montano" di cui a pagina 16 della Relazione Illustrativa ed alla Tavola 40, si pone in contrasto con le prescrizioni che esigono attuazione di cui all'art. 26 comma 3 lettera e) "i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili" e di cui all'art. 17 comma 10 ove viene prescritta la salvaguardia.

- 2. **che**, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "se la....città metropolitana......ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP.... o i progetti sovracomunali approvati, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana"
- 3. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 2 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Locana, le seguenti osservazioni:
 - o la modifica della perimetrazione delle aree boscate evidenziata a pag. 16 della Relazione Illustrativa e nella Tavola 40, oltre a costituire incompatibilità con il PTC2 come sopra evidenziato, incide su vincoli sovraordinati e si pone in contrasto con le misure di salvaguardia dettate all'art. 16 delle N.d.A. del vigente Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); si rammenta che le modificazioni proposte possono essere approvate con idonea procedura di adeguamento del P.R.G.C. al Ppr secondo le modalità stabilite dall'art. 8 bis comma 6 lettera b) della L.R. 56/77;
 - o l'elaborato Tav. 40 "Assetto generale del piano con sovrapposizione dell'area sciabile e di sviluppo montano" evidenzia la previsione di piste da discesa intersecanti il crinale montano e la relativa fascia di rispetto ivi individuate ed oggetto di specifiche tutele ai sensi dell'art. 13 comma 12 delle N.d.A. del Ppr. Non pare pertanto condivisibile quanto affermato a pag. 51 della Relazione Illustrativa, ovvero "L'"area sciabile e di sviluppo montano" e i relativi impianti e piste sono stati individuati in modo da non interferire con i crinali montani e con le relative fasce di rispetto.". Occorre quindi condurre adeguata verifica sulla compatibilità della previsione di una nuova pista da discesa con le citate disposizioni del Ppr, rammendo che l'art. 46 comma 9 delle citate N.d.A. "ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso". Si richiama quanto indicato al paragrafo precedente sulla procedura di adeguamento del PRGC al Ppr;
 - o l'art. 44.5 delle N.T.A. del PRG prevede la possibilità di realizzare interventi edilizi per i fabbricati ricadenti nelle fasce di rispetto quali la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento non superiore al 20%, con un potenziale incremento della capacità insediativa residenziale laddove siano interessati fabbricati a destinazione residenziale. L'art. 17 comma 5 lett. d) della L.U.R. prevede per le Varianti parziali ".... non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovi impianto e di



completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; ...". Si richiede pertanto di integrare gli elaborati di Variante con una verifica sui potenziali aumenti di CIR introdotti dall'art. 44.5, avendo cura di disciplinare gli interventi edilizi in parola in modo da non aumentare la CIR del PRG vigente oppure, nel caso sia verificata l'attuazione del 70% delle previsioni del PRG vigente, verificardo il rispetto del limite di aumento del 4% previsto dalla norma sopra riportata. Si rammenta che eventuali aumenti della Capacità insediativa residenziale nei limiti normativi dovranno essere riportati nell'atto di approvazione della Variante nel prospetto dedicato di cui all'art. 17 comma 7 della L.I.R.

Si precisa che il superamento dei suddetti limiti relativi all'aumento della Capacità insediativa residenziale del PRG vigente comporterebbe il mancato rispetto dei parametri imposti dalla norma per le Varianti parziali.

- si ricorda che gli elaborati della Variante parziale devono fare riferimento all'art.14 della L.R. 56/77 in quanto, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla norma e dell'iter procedurale semplificato, trattasi di una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; dovranno perciò essere perseguiti requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della Variante stessa. La mancanza dell'elaborato completo delle Norme di Attuazione rende difficoltosa la valutazione delle modifiche introdotte dalla Variante;
- o per quanto attiene agli aspetti di carattere procedurale, si rinvia a quanto stabilito con la D.G.R. 89-13029 del 30/12/2009 Legge regionale 26.01.2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Criteri ed istruzioni procedurali per l'Individuazione e/o variazione delle aree sciabili;
- o Con riferimento all'atto di adozione della Variante, occorre integrare la dichiarazione di cui al punto 13 del dispositivo richiamando espressamente anche il rispetto "di tutte le altre norme del Ppr", come richiesto dall'art. 11 comma 7 del Regolamento di attuazione del Ppr emanato con Decreto Presidente GiuntaRegionale 4/R del 22 marzo 2019, ""
- Occorre integrare gli elaborati della Variante con estratti della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in modo da accertare la conformità degli interventi proposti con le relative classi di sintesi;
- Con riferimento all'introducendo art. 44 bis "*Area sciabile e di sviluppo montano (AS)*" delle N.T.A., si osserva quanto segue:
 - Non essendo nota "l'architettura" delle norme del PRG si ritiene opportuno integrare il citato articolo precisando che tutti gli interventi previsti nell'area AS dovranno essere compatibili con le limitazioni imposte dalle classi di sintesi individuate dagli appositi elaborati;
 - Comma 44.2: nel secondo paragrafo si legge "Gli utilizzi ammessi per le finalità sciistiche e di sviluppo montano si sovrappongono ma non si sostituiscono a quelle previste dal PRG per l'uso agricolo del territorio, ...". Considerato che nell'area AS oltre all'uso agricolo sono presenti altre destinazioni quali aree per Servizi S69 ed aree Turistico ricettive TR, si ritiene necessario integrare la norma proposta in modo da renderla esaustiva rispetto a tutte le destinazioni;
 - Comma 44.4: considerata la potenziale indeterminatezza degli interventi elencati al c.1 dell'art. 42 della L.R. 2/2009 e s.m.i., con particolare riferimento alle lettere e) ed f), si sollevano perplessità in merito all'esclusione generalizzata di titoli abilitativi edilizi; a fini precauzionali si ritiene opportuno



integrare il disposto normativo con un esplicito richiamo al regime autorizzativo dettato dal DPR 380/2001; inoltre, ai fini della corretta interpretazione della norma, occorre dettagliare la locuzione "interventi a carattere innovativo che non siano già previsti nella Tavola n. 40 di PRG". Con riferimento al penultimo periodo si ritiene infine necessario integrare il disposto normativo subordinando la realizzazione degli interventi ivi ammessi, caratterizzati da eccessiva genericità e potenziale rilevanza urbanistica, anche al conseguimento della conformità urbanistica.

- Comma 44.5: tra gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto viene consentita la realizzazione di parcheggi, possibilità non esplicitamente ammessa dalla L.R. 2/2009. Occore valutare tale opportunità in funzione del mantenimento delle condizioni di sicurezza quale elemento imprescindibile per la realizzazione delle infrastrutture previste nell'area AS. Si invita inoltre a verificare con attenzione la potenziale interferenza delle aree a parcheggio esistenti, in progetto o realizzabili in applicazione della norma in parola con il corretto e sicuro utilizzo delle piste.
- Comma 44.6: la formulazione della norma pare essere non pienamente coerente con quanto previsto dall'art. 5 bis comma 8 della L.R. 2/2009 per quanto riguarda la quota di volumetria rilocalizzabile (la L.R. prevede il limite dell'80%) ed alla necessità di previa demolizione e ripristino dell'area di decollo dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.
- Comma 44.7: si sollevano perplessità in merito alla opportunità di consentire l'utilizzo del bacino artificiale a fini turistici, con riferimento sia al tema della sicurezza, sia alle possibili interferenze con le altre funzioni previste (fini agricoli e di antincendio). Si richiede pertanto di disciplinare con maggior chiarezza gli intendimenti che si intendono perseguire.
- Per quanto riguarda gli aspetti in materia viabilistica, si rimanda all'allegato contributo della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 prot. 109988 del 19/10/2021.
- 4. **di trasmettere** al Comune di Locana. la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 05/11/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI) Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 109988 211019 Parere Locana AreeSciabili.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento